



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari
di Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Prot. N. 87/2011

Roma, 25 gennaio 2011

TSRM Dott. Giuseppe Squilla

Oggetto: TSRM e attività radiodiagnostica complementare.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, dei contenuti dei percorsi formativi universitari, delle esperienze professionali quotidianamente maturate e della cultura radiologica acquisita, le scriventi condividono e sostengono che il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è l'operatore sanitario in grado di garantire attività radiodiagnostiche complementari sicure per la persona esposta, per se e gli altri operatori coinvolti in tali procedure.

Tale orientamento è stato recepito con serena determinazione nel documento sottoscritto da SIRM e Federazione Nazionale TSRM in data 10 febbraio 2010 (allegato).

Ogni esposizione derivante da attività radiodiagnostica complementare effettuata in assenza di personale tecnico di radiologia è pertanto censurabile e perseguibile per la mancata ottimizzazione, causa sia di detrimento qualitativo della prestazione radiologica sia di aumentati rischi correlati.

Per le suddette motivazioni, le sottoscritte si rendono sin d'ora disponibili a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare l'adozione di comportamenti professionali lesivi dei livelli qualitativi e di sicurezza che devono essere garantiti ai soggetti esposti a radiazioni ionizzanti.

Distinti saluti.

Il Presidente AITRI
(Dott. Diego Catania)

Il Presidente FNCPTSRM
(TSRM Dott. Giuseppe Brancato)